



COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Ordinanza n. 435 del 29/07/2009

IL SINDACO

Considerato che nell'ambito del territorio urbano il fenomeno della prostituzione lungo le strade presenta aspetti di indecorosità, di oscenità e viene esercitato in modo da recare pericolo per la stessa circolazione stradale;

Valutati gli effetti gravemente negativi sull'educazione di minori e di adulti, che sono sottoposti ad una continua proposta di sessualità mercificata;

Valutato che l'offerta di prestazioni sessuali sulla pubblica via comporta una forte devianza e sempre più frequenti atti di violenza sessuale, soprattutto a danno dei più deboli;

Considerato che il fenomeno coinvolge nello sfruttamento anche ragazze minorenni, accomunate con le altre donne da una condizione di evidente costrizione, se non di vera e propria riduzione in schiavitù, con evidente vantaggio della criminalità organizzata, che presumibilmente impiega gli ingenti e illeciti guadagni per altre attività delittuose;

Valutati gli effetti negativi causati da tali comportamenti sull'immagine della Città, sui cittadini e sulle attività produttive e commerciali, particolarmente nelle zone di accesso alla città e nelle vie di elevato transito veicolare;

Considerato che le ripetute azioni di dissuasione compiute regolarmente dalla Polizia Locale e dalle Forze dell'Ordine, anche ricorrendo al costante monitoraggio e controllo dei luoghi frequentati dalle prostitute, risultano non avere risolto, né ridotto il fenomeno;

Accertato il reale danno all'immagine e al pubblico decoro e alla sicurezza del fenomeno, sia per il potenziale aumento di criminalità, che per i comportamenti imprudenti dei conducenti in transito nei luoghi della perdizione;

Ritenuto necessaria l'adozione di provvedimenti volti a risolvere i gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, la situazione di degrado urbano;

Considerato che il fenomeno ha assunto un crescendo incontenibile e incontrollabile ed è pertanto opportuno contrastare in modo adeguato ed urgente il richiamato sfruttamento della prostituzione;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 novellato dal D.L. 23/05/2008, n. 92 convertito con legge 24/07/2008, n. 125,

Visti gli artt. 1 e 2 del D.M. 05/08/2008, del Ministero dell'Interno "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92.

ORDINA

Sul territorio comunale è vietato a chiunque:

- a) contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento;
- b) intrattenersi anche per chiedere solo informazioni, sia a bordo di veicoli che a piedi, con soggetti che esercitano l'attività di prostituzione su strada che per l'atteggiamento e per l'abbigliamento, ovvero anche per le modalità comportamentali, manifestino comunque palesemente l'intenzione di esercitare l'attività di meretricio.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 150,00 a € 450,00** con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta di **€ 150**, fatte salve l'applicazione delle sanzioni penali previste da leggi e regolamenti.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale dichiarandola esecutiva allo scadere dell'ottavo giorno dalla sua pubblicazione.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Milano, alla Questura di Milano, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, alla Polizia Provinciale di Milano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Comunale, 29 luglio 2009

Il Sindaco

Daniela Gasparini